## Ruolo Gen. Affari Cont. N. <br> REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di pace di Barra, Avv. Nicola D'Antonio ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa iscritta al N. Ruolo Gen. Affari Cont. Vertente

TRA
nato a Naso
elettivamente domiciliato in Napoli-Barra alla via residente in. Nupotí alla via Aviglione n. 74/e presso lo studio dell'avv. Andrea Gaudino, dal quale è rappresento e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE
E
SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI - S.P.A. ITALGAS, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via presso lo studio dell'avv. dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all’atto di citazione notificato;

CONVENUTA

## NONCHE'

S.P.A. E.N.I. - DIVISIONE GAS \& POWER, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via presso lo studio dell'avv. dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

Qgesefto: risarcimento damni.
Conclusioni delle parti: come da verbali di causa.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio. innanzi all Ufficio del Giudice di Pace di Barra, la Società Italiana per il Gas per azioni - Spa Italgas in persona del legale rappresentante p.t. Assumeva: - che il giorno 03.08 .2008 chiedeva alla Italgas s.p.a. l'attivazione della fornitura inerente la placca n. di classe G40, sita in

- che nonostante i ripetuti solleciti telefonici ed a mezzo fax effettuati al servizio clienti della Italgas s.p.a., 1'utenza veniva attivata solo in data 15.09.2008.
rtanto, chiedeva la condanna della Società Italiana per il Gas per azioni - Spa Italgas. al gamento in favore di parte attrice della somma di $€ 1.000,00$, di cui $€ 120,00$ a titolo di dennizzo predeterminato ed $€ 880,00$ a titolo di risarcimento del danno. oltre interessi e yalutazione, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
critta la causa a ruolo, si costituiva la S.p.A. Italgas, che eccepiva l'infondatezza delia domanda e色 chiedeva il rigetto, vinte le spese di lite. All'udienza del 09.10.2009 il Giudice autorizzava fintegrazione del contraddittorio nei confronti della S.p.a. E.N.I. - Divisione Gas \& Power. uest'ultima si costituiva ed eccepiva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto vinte le pese di lite. Acquisita documentazione, ammessa prova, per testi, precisate le conclusioni, II' udienza del 18.05.2011, la causa veniva riservata per la decisione.


## MOTIVI DELLA DECISIONE

Lasocietà Italgas Spa si occupa, come dedotto in comparsa di risposta, della distribuzione del gas e non della vendita, attività precipua dell'ENI Spa. Il caso di specie riguarda l' attivazione di una fornitura di gas. E l'attivazione inerisce appunto la distribuzione de! gas. attività svolta dalla società Italgas. Nulla varia se il contratto per la vendita, ovvero la fornitiza Ae! gas sia stato stipulato con IENI divisione Gas and power spa. Il effetti, gli utenti si rivolgono all'Eni per l'acquisto del gas, tant'è che ricevono da quest'ultima la bolletta per il pagamento della fornitura del gas ed alla spa ITALGAS, società collegata, per ottenerne la distribuzione. Anche per l'attivazione del contatore, la sospensione ovvero la rattivazione della fornitura è addetla la societá italgas. E' pacifico, pertanto, che entrambe le società siano solidalmente responsabili verso i clienti - utenti per un qualsiasi disservizio sopravvenuto alla stipulazione del contratto. Nel caso di che trattasi, l'attore ha prodotto, ai fini della legittimazione passiva, una bolletta di pagamento spedita dall'ENI divisione Gas and power spa. Ciò dimostra che il rapporto principale è certamente attivo tra il consumatore utente e l'ENI, ma che per tutti i successivi interventi di carattere tecnico sia competente la spa ITALGAS. Il richiamo è espresso nell' avvertenza scritta in calce alle bollette. Ne discende, trattandosi di contratto sorto tra consumatore e professionista, che Vinadempimento verificatosi nella fattispecie, debba essere giudicato dal giudice competente per territorio della localita ove l'utente risiede, ovvero ove abbia eletto domicilio, secondo la previsione dell'art. 33 lettera U del D.Igs 206/2005, cd. Codice del consumo. Atteso che l'attore ha eletto domicilio presso it suo procuratore in via Aviglione e che la località rientra nella competenza per temitorio del giudice adito, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta è infondata e va rigettata.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Invero. dalla documentazione prodotta, nonché dalla dichiarazione resa nel corso della prova testimoniale, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare perché rese sotto il vincolo della pronunciata formula di impegno, sono risultati provati i fatti costitutivi che sono a fondamento del diritto preteso. In particolare il teste
riferisce: " picordo che era l'inizio del mese di agosto dell anno 2008 e precisamente il 2 o 3 di agosto e mi trovavo con il sig. quale doveva contatare la Italgas per attivare la fornitura del gas presso wha sua abitazione... ricordo che il sig. effettuò una telefonata e attivò la funzione viva voce ... pertanto io ascoltai l'intera conversazione... Ricordo che l'operatore confermava al sig. un'attivazione nel più breve tempo possibile... ricordo che dopo qualche giorno incontrai iluvamente il sig. il quale mi comunicava che la Italagas non aveva chiamato per
 1209.2008... nessum tecnico si presentò ..nei giorni seguenti il sig.

Feclami... Ficordo che solo il data 15.09.2008 ventwa attivata la fornitura".
Pertanto il giudicante dichiara l'inadempimento contratuale della Societì Italiana per il Gas per azioni - S.P.A. Italgas e della S.p.a. E.N.I. - Divisione Ges \& Power e condanna le convenute. in solitn, ch' risarcimento úui dinm in favore dell' attore nella misura di $£ 300,00$ oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

## P. Q. M.

11 Giudice di Pace di Barra, nella persona dell'avv. Nicola D'Antonio definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) dichiara l'inadempimento contrattuale della Società Italiana per il Gas per azioni - S.P.A. Italgas e della S.p.a. E.N.I. - Divisione Gas \& Power e per l'effetto le condanna in solido al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di $€ 300,00$ oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna la Secietà Italiana per il Gas per azioni - S.P.A. Italgas e la s.p.a. E.N.1. - Divisione (ias \& Power in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che liquida, con attribuzione al procuratore antistatario, in $€ 180,00$ per onorari, $€ 213,00$ ger diriti ed $€ 60.00$ per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.I. come per legge;
La sentenza è stata emessa secondo dlititor DI PACE DI MAPOLI BARRA



PP.IL GIUDICE DI PACE Avv. Nicola D'Antonio

Assite Gifolianario F2 Assunga Aragione

Micola I'Autaro

